Atti consiliari XI LEGISLATURA



PROPOSTA DI LEGGE

N. 279 dell'8 marzo 2021

DI INIZIATIVA DELLA CONSIGLIERA

BATTISTI

BONUS ASSORBENTI

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: IX - IV - VII - XIALTRI PARERI RICHIESTI: -



XI Legislatura



PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE

"BONUS ASSORBENTI"

DI INIZIATIVA DELLA CONSIGLIERA SARA BATTISTI



RELAZIONE

L'Italia rappresenta uno dei Paesi europei con la tassazione più elevata per quanto concerne gli assorbenti igienici femminili. Mentre in Gran Bretagna l'IVA, precedentemente già bassa e al 5%, è stata completamente assorbita, in Germania l'IVA è stata ridotta dal 19% al 7%, in Francia è al 5,5%, in Portogallo, Olanda e Spagna è al 6%, in Italia l'IVA è al 22%, eccezion fatta per gli assorbenti compostabili che hanno l'IVA al 5% – assorbenti dal prezzo decisamente più elevato e che in caso di ipermenorrea o menorragia non possono essere utilizzati.

E' stato calcolato che una donna, nel corso della sua vita, abbia in media 520 cicli mestruali, e la spesa sia in media di circa 70 euro l'anno, di cui circa 16 per l'IVA. Il costo di una singola confezione di assorbenti, infatti, si aggira intorno ai 4 euro, e si deve tenere conto che una donna in media consuma due pacchi di assorbenti per ciclo mestruale.

Una famiglia composta da madre e due figlie femmine, insomma, paga una tassa di almeno 50 euro l'anno dovuta all'IVA al 22%, per un prodotto che è assolutamente indispensabile per l'igiene femminile e che deve essere di qualità, al fine di evitare ripercussioni dannose sulla salute.

In questo periodo emergenziale da Covid-19, dove proprio l'occupazione femminile è stata quella più penalizzata con un decremento del 4.7% a fronte di quella maschile che ha tenuto maggiormente botta, con un decremento inferiore e pari al 2.7%, aiutare le donne, andando ad offrire un ristoro dell'IVA sugli assorbenti (ma anche sui tamponi e sulla coppetta mestruale), vuol dire fornire una risposta importante ad un problema che da anni si palesa in Italia, e di cui la Regione Lazio sarebbe la prima a dare un esempio di civiltà e di attenzione ai problemi concreti delle donne. Basti pensare che, ad oggi, l'IVA al 22% degli assorbenti è la stessa dell'IVA su una borsa di lusso.

Con questa legge ci si propone, almeno in via sperimentale vista la natura innovativa a livello regionale del provvedimento, di dare un bonus pari a 20,00€ a tutte le ragazze di età compresa tra i 14 e i 35 anni e con un ISEE inferiore ai 20.000,00€. L'IVA al 22% è sicuramente una tassazione iniqua per tutte le donne, al di là del reddito e dell'età, ma con questa Legge − la cui platea potremmo rivedere dopo il primo anno − vogliamo dare in primis un segnale con un punto di partenza, che è quello di rivolgerci alle giovani con un ISEE non elevato.

Inoltre, al fine di garantire la piena consapevolezza di sé e dei cambiamenti del corpo femminile nella fase dell'adolescenza, si predispongono delle attività volte alla sensibilizzazione e alla corretta conoscenza della sessualità e delle tematiche inerenti i primi cicli mestruali, al fine di veicolare giuste informazioni e comportamenti.

La presente legge si compone di 5 articoli.

All'articolo 1 vengono individuate le finalità della legge, ovvero la rimozione degli ostacoli alla completa parità di genere, in quanto le spese necessarie per assorbenti igienici, coppette mestruali e tamponi, sono spese esclusivamente afferenti il genere femminile. Inoltre, si propone di tutelare, informandole, le donne in età scolare nei loro primi cicli mestruali.

L'articolo 2 prevede gli interventi volti al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1. In particolare, un bonus pari a 20,00€ per le donne di età comprese tra i 14 e i 35 anni con ISEE inferiore ai 20.000,€. Inoltre,





si prevedono interventi di educazione nelle scuole. Infine, si dispone che la Giunta regionale predisponga un regolamento di attuazione degli interventi.

L'articolo 3 riguarda la clausola valutativa al fine di verificare l'andamento degli interventi previsti dalla legge.

L'articolo 4 concerne gli oneri finanziari.

L'articolo 5 ne disciplina l'entrata in vigore.

SB



(Finalità)

 La Regione Lazio, in attuazione dell'art.6 dello Statuto, favorisce e incentiva ogni tipo di attività volta a rimuovere gli ostacoli al raggiungimento di una piena parità di genere, ripudia ogni forma di discriminazione e opera affinché siano tutelati i diritti dei consumatori. Riconosce, altresì, ai minori il diritto ad avere una piena consapevolezza di sé e della propria sfera sessuale, informando e tutelando le più giovani nel periodo dei primi cicli mestruali.



(Interventi)

- La Regione, per le finalità di cui all'art. 1 della presente legge, in particolare:
 - a) riconosce alle donne di età compresa tra i 14 e i 35 anni, il cui ISEE sia al di sotto dei 20.000,00€, un bonus annuale pari a 20,00€, da richiedere attraverso un portale apposito attivato dalla direzione regionale competente;
 - Promuove, nelle scuole primarie e secondarie, iniziative volte alla piena consapevolezza delle tematiche e problematiche afferenti il ciclo mestruale.
- La Regione Lazio, al fine di garantire tra le giovani la massima diffusione della possibilità di richiedere il bonus, provvede a realizzare apposite campagne comunicative attraverso i propri canali social.
- 3. Con deliberazione della Giunta regionale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo.



Art. 3 (Clausola valutativa)

- 1. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati conseguiti. A tal fine, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale, la Giunta regionale presenta al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali e alla commissione consiliare competente una relazione che fornisca le seguenti informazioni:
 - a) Il numero di richieste del bonus di cui all'art.2, comma 1 lettera a), e le eventuali necessità di allargare la platea delle beneficiarie;
 - b) Le iniziative realizzate di cui all'art. 2, comma 1, lettera b).



(Disposizioni finanziarie)

 Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si provvede a decorrere dall'anno 2021 mediante lo stanziamento pari ad euro, iscritto a legislazione vigente nell'ambito del bilancio regionale, di cui al programma "" della missione "".



(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURL.

SB